



Ministero dell'Istruzione e del Merito



**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E LA GUARDIA DI FINANZA**

Il Ministero dell'istruzione e del merito (in seguito, anche "Ministero") e la Guardia di finanza (in seguito, anche "Corpo"), congiuntamente anche "Parti":

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, in particolare, l'articolo 36, quarto comma;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", e, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e, in particolare, l'articolo 2-ter;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, recante "*Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27*";

VISTO il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, recante "*Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento*";

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte*



Ministero dell'Istruzione e del Merito



delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” e, in particolare, l’articolo 47;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

CONSIDERATO che il Ministero dell’istruzione e del merito intende avviare, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, un “Piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica” negli istituti autorizzati ad attivare corsi di scuola secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che è interesse del Ministero, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione con la Guardia di finanza, migliorare l’incisività dell’attività di prevenzione e repressione delle violazioni nelle materie da esso trattate;

RITENUTO opportuno fissare i criteri e le modalità di collaborazione e coordinamento,

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la citata collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei seguenti termini:

Articolo 1

(Oggetto della collaborazione)

1. Il Ministero e la Guardia di finanza, in attuazione del quadro normativo vigente e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, collaborano al fine di rafforzare l’attività di contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di competenza del Ministero, concernenti l’erogazione di risorse pubbliche.
2. L’attività di collaborazione è sviluppata in linea con gli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito della direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2

(Referenti della collaborazione)

1. I referenti per l’attuazione del presente Protocollo sono:
 - a) sul piano programmatico:
 - 1) per la Guardia di finanza, il Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale;



Ministero dell'Istruzione e del Merito



- 2) per il Ministero, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- b) sul piano esecutivo:
- 1) per la Guardia di finanza, i Comandanti Provinciali competenti per territorio. Nel caso di segnalazioni riguardanti istituti scolastici sottoposti a ispezione da personale del Ministero, si farà riferimento al Comando Provinciale competente in ragione del luogo ove gli stessi sono ubicati. Per l'approfondimento delle segnalazioni, i Comandanti Provinciali provvedono all'assegnazione ai dipendenti Reparti operativi;
 - 2) per il Ministero, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Articolo 3

(Modalità esecutive della collaborazione)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, il Ministero mette a disposizione della Guardia di finanza dati, notizie e informazioni qualificate, riferite ai beneficiari delle risorse già erogate, che risultino rilevanti per l'accertamento di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria o, comunque, ritenuti meritevoli di approfondimento.
2. Ferma restando l'autonomia dei Reparti della Guardia di finanza nell'analisi e nella valorizzazione dei dati e degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei termini indicati al comma 1, il Corpo, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile, sul trattamento di dati personali e sul segreto d'ufficio, comunica al Ministero, per il tramite dei referenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo, le risultanze emerse a seguito delle attività eventualmente svolte, trasmettendo, se del caso e previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria, la documentazione acquisita.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. La realizzazione del citato interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, il Ministero e il Corpo, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le Parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la



Ministero dell'Istruzione e del Merito



protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

3. La trasmissione delle informazioni di cui all'art. 3 è effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente Protocollo:
 - a) ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
 - b) può essere rinnovato, previa richiesta scritta, da inoltrare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, di una delle Parti e adesione dell'altra con la medesima modalità;
 - c) in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata.

Roma, li

per la Guardia di finanza
(firmato digitalmente)

per il Ministero dell'Istruzione e del Merito
(firmato digitalmente)

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
(Prof. Giuseppe Valditara)